



Roma, Lì 29 settembre 2020

**Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### **ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

#### ***L'iter legislativo del decreto Rilancio***

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

#### ***Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104***

In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, il cui commento sarà posto alla Vostra attenzione prossimamente.

In data 24 settembre 2020, il decreto-legge è in corso di esame in commissione.

#### ***Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76***

In G.U. n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33, è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

#### **1. Voucher, la Cassazione: IVA sul prezzo ricevuto senza considerare il valore nominale**

Secondo quanto espresso dalla sentenza della Cassazione 20167/2020, in caso di cessione di buoni acquisto il venditore sconta l'Iva sul prezzo ricevuto senza considerare il valore nominale del buono.

L'ipotesi riguarda una società di grande distribuzione che aveva avviato un programma di fidelizzazione dei clienti attraverso vendite promozionali a punti. L'iniziativa prevedeva il rilascio da parte di un gestore terzo di “carte magnetiche” sulle quali venivano accreditati punti in proporzione alla spesa effettuata presso gli esercizi collegati al venditore. Al raggiungimento di un certo numero di punti spettava ai clienti il diritto di scegliere alcuni premi tra cui dei buoni spesa del valore nominale di 10 euro da utilizzare presso il venditore. Quest'ultimo, per ciascuno di tali buoni distribuiti, riceveva a sua volta dal gestore la somma di 5,83 euro.

Il venditore, a seguito della cessione dei buoni aveva versato l'Iva tenendo conto del prezzo ricevuto dal gestore (5,83 euro) e non del valore nominale (10 euro). Proprio su questo aspetto si basa la contestazione dell'agenzia delle Entrate stando alla quale il venditore avrebbe erroneamente conteggiato l'imposta. Secondo l'erario, infatti, l'Iva avrebbe dovuto essere calcolata tenendo conto delle vendite

effettuate ai clienti portatori dei buoni. L'accettazione di questi ultimi, infatti, avrebbe generato una cessione gratuita di beni imponibile Iva in base al valore nominale del buono stesso.

La Suprema corte nel respingere il ricorso presentato dall'Agenzia prende le mosse da alcuni precedenti della Corte di giustizia Ue assimilabili al caso di specie. Tra questi, in particolare, nella causa «Argos distribution» del 24 ottobre 1996, la Cgue aveva già avuto modo di precisare che il buono, per sua natura, non costituisce altro che un documento nel quale è incorporato l'obbligo assunto dal venditore di accettare lo stesso, al posto del denaro, al suo valore nominale. Dunque, per verificare il controvalore in denaro che emerge a seguito dell'accettazione del buono, il venditore non può che fare riferimento alla iniziale operazione di vendita del buono stesso al gestore. Per questo, secondo la Cgue, al momento dell'incasso del buono dal cliente, il venditore risulta avere percepito la somma corrisposta al momento della cessione dello stesso al gestore, ossia il valore nominale del buono diminuito dello sconto eventualmente accordato.

Tenendo conto dei precedenti Ue la Cassazione ha, dunque, respinto la tesi dell'Agenzia partendo dal presupposto che, nel caso di specie, la catena di distribuzione ricorrente, accettando di cedere merce per un valore superiore (10 euro) a quanto ricevuto dal gestore (5,83 euro), finisce con il praticare un vero e proprio sconto sul prezzo finale.

Né, secondo la Corte, potrebbe trattarsi, in tal caso, di una cessione a titolo gratuito. Ipotesi, quest'ultima, rinvenibile, semmai, nel caso in cui i beni fossero stati ceduti a prezzo scontato dallo stesso venditore qualora questi avesse organizzato la promozione in autonomia, senza l'intervento di un terzo gestore.

## 2. Proroga per il servizio di consultazione delle e-fatture

Si segnala l'emanazione del provvedimento n. 311557 da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è stata disposta la proroga al 28 febbraio 2021 del termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

La proroga è stata dettata dall'esigenza di portare a termine le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare la normativa, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali.

## ALTRE NOVITÀ

### 1. Risoluzione n. 56: precisazioni sulla tassazione dei proventi derivanti da una piattaforma Peer to Peer Lending

Mediante la Risoluzione n. 56, resa in data 25 settembre 2020, l'Amministrazione finanziaria illustra il corretto regime di tassazione per i proventi derivanti da una piattaforma Peer to Peer Lending.

Nello specifico, il chiarimento è chiesto da un soggetto che intende investire in tale piattaforma estera ma gestita da una società italiana, la quale, tuttavia, non riveste né la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo né di un istituto di pagamento autorizzato dall'Banca d'Italia.

Tale ultima precisazione, sulle caratteristiche della società che gestisce la piattaforma, si rende necessaria, in quanto, in presenza dei requisiti individuati, i relativi proventi si qualificano come redditi di capitale sui quali gli stessi gestori applicano la ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26%.

Tuttavia, nel caso sottoposto all'Amministrazione finanziaria, l'investimento è effettuato tramite una piattaforma estera che non è gestita da un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia. Da tale assunto, deriva che sui proventi corrisposti all'istante non è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo di imposta; di conseguenza, le relative somme sono riconducibili fra i redditi di capitale come “gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”, secondo le previsioni dell'art. 44, comma 1, lett. a) TUIR, sulla base dell'equiparazione tra finanziamento mediante piattaforma P2P Lending e contratto di mutuo.

Data questa precisazione, l'istante dovrà far concorrere tali proventi alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF.

In merito, invece, agli obblighi di monitoraggio fiscale connessi all'investimento, l'Agenzia rileva come lo stesso non rientri tra le attività per le quali è prevista l'applicazione dell'IVAFE, per cui bisognerà soltanto adempiere agli obblighi sul monitoraggio indicando l'investimento detenuto sulla Piattaforma estera nel quadro RW del modello “Redditi Persone Fisiche” utilizzando il codice 14 relativo ad “altre

attività estere di natura finanziaria” e barrando il campo “monitoraggio” al fine di non assoggettare a IVAFE l’investimento.

**2. Interpello n. 411 del 2020: ulteriori precisazioni in merito al bonus facciate**

Con la risposta ad interpello n. 411 del 2020, l’Amministrazione finanziaria ritorna sul tema del bonus facciate, illustrando le tipologie di interventi che possono rientrare nell’ambito dell’agevolazione.

Nello specifico, il documento di prassi ritorna su temi già affrontati in precedenti risposte, chiarendo i punti ancora incerti.

Tra gli interventi agevolabili, in particolare, sono considerati altresì le spese di rimozione della pavimentazione esistente, impermeabilizzazione, rifacimento di una nuova pavimentazione, la rimozione, riparazione e successiva tinteggiatura delle parti ammalorate dei sotto balconi e dei frontalini dei balconi.

Restano, tuttavia, ancora da chiarire diverse questioni, tra le quali si segnalano le questioni attinenti ai parapetti e alle ringhiere dei lastrici solari, che - in quanto elementi visibili della facciata - dovrebbero essere ammessi; la seconda riguarda la possibilità di ammettere o meno all’agevolazione le ipotesi dei balconi aggettanti che al piano attico si trasformano in lastrico solare.

In ogni caso, la fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dei requisiti generali previsti dalla disciplina; di conseguenza, l’edificio dovrà trovarsi in zona urbanistica A o B (o assimilata) e i balconi dovranno essere collocati su una facciata eterna o interna, ma visibile almeno in parte da una strada o da un suolo a uso pubblico.

**3. Risposta ad interpello n. 414 del 2020: precisazioni sul reddito di lavoro autonomo per il medico sostituto in continuità assistenziale**

Con la risposta a interpello in commento, l’Amministrazione finanziaria rende precisazioni in merito alla tipologia di reddito percepito dal medico sostituto di continuità assistenziale (sostituto di guardia medica).

Più nel dettaglio, è ribadito come l’esercizio della professione medica produca reddito di lavoro autonomo, a prescindere dalla prestazione effettuata, e non reddito di lavoro dipendente; tale ultima tipologia, infatti, sussiste limitatamente all’ipotesi in cui l’esercizio della professione medica sia effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente quale, ad esempio, l’attività libero professionista intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Al contrario, i soggetti che svolgono il servizio di guardia medica sulla base di un incarico a tempo determinato, provvisorio o di sostituzione non possono essere inquadrati quali lavoratori dipendente, bensì come lavoratori autonomi.

\*\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**